



COMUNE DI SANTO STEFANO DEL SOLE

Provincia di Avellino

Ufficio Tributi

I.U.C - IMPOSTA UNICA COMUNALE

AVVISO AI
CITTADINI

Il Comune di **SANTO STEFANO DEL SOLE** con la deliberazione di consiglio comunale nr. 8 del 29/03/2014 ha approvato il regolamento dell'imposta unica comunale (I.U.C.).

Il regolamento è disponibile sul sito internet del comune nella sezione "TASSE E TRIBUTI" "statuto e regolamenti".

Si informano, pertanto, tutti i contribuenti che sul sito www.comune.santostefanodelsole.av.it è possibile calcolare l'imposta dovuta per **IUC 2014** e stampare il modello F24 per effettuare il pagamento.

I.M.U.

Con l'approvazione della Legge di stabilità 2014 n. 147/13 è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC) che è composta da IMU - TASI e TARI.

Il Consiglio Comunale con delibera n. 9 del 29/03/2014 ha determinato le aliquote **IMU** riferite all'anno 2014 come segue:

ALIQUOTA BASE	9,00 per mille
ALIQUOTA PER GLI IMMOBILI LOCATI AD USO ABITATIVO CON CONTRATTO REGISTRATO	7,00 per mille
ALIQUOTA PER GLI IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO AD USO ABITATIVO CON CONTRATTO REGISTRATO A PARENTI DI 1° GRADO E CHE VI STABILISCANO LA PROPRIA RESIDENZA	6,00 per mille
ALTRI IMMOBILI, AREE EDIFICABILI, TERRENI AGRICOLI	9,00 per mille

E' stato pubblicato il decreto legge n. 5 del 2014 convertito in legge n. 5 del 2014, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2014 che **cancella l' IMU per le seguenti categorie di immobili:**

- abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7), esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- sono equiparati all'abitazione principale i seguenti immobili:

1. Ai fini dell'esenzione dall'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazioni non risulti locata; allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.
2. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani iscritti all'AIRE a condizione che l'abitazione non risulti locata o concessa in uso a terzi, allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza
 - abitazione coniugale assegnata ad uno dei coniugi a seguito di separazione legale e divorzio (art.1 comma 1 lettera b);
 - abitazione di personale appartenente alle Forze Armate (art.1 comma 1 lettera c);
 - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
 - i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
 - i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011.

N.B. Non rientrano nella cancellazione i terreni non previsti dai precedenti riferimenti normativi.

BASE IMPONIBILE

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del **5 per cento** ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n.662, i seguenti moltiplicatori:

- a) **160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B;
- b-bis) **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- c) **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- d) **60** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- e) **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
- f) **140** per i fabbricati classificati nelle categorie C/3, C4 e C5.

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a **130**. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a **110**.

AGEVOLAZIONI

Per gli immobili aventi le seguenti caratteristiche si applica la riduzione del 50%

- a) fabbricati inagibili;
- b) fabbricati di interesse storico-culturale

VERSAMENTI:

✓ ALTRI IMMOBILI – 2° CASE - TERRENI AGRICOLI:

L'imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso è durato per almeno 15 giorni è computato per intero. Il contribuente potrà versare l'imposta dovuta le cui scadenze è fissata come segue:

- a) **entro il 16 GIUGNO la 1° RATA, mentre la 2° rata (saldo) entro il 16 dicembre dell' imposta complessivamente dovuta per intero anno, salvo con conguaglio sulla prima rata**

L'Ufficio IMU **non recapiterà** i bollettini di c.c. per il pagamento dell'imposta dovuta , che dovrà essere effettuato a mezzo modello **F24**.

L'ufficio IMU è disponibile **tutti i giorni feriali**, escluso il sabato, per fornire chiarimenti dalle ore 9,30 alle ore 13,00.

I codici da utilizzare nella compilazione del modello F24 sono i seguenti:

I357 codice comune di Santo Stefano del Sole

3914 terreni agricoli (destinatario il Comune);

3916 aree fabbricabili (destinatario il Comune);

3918 altri fabbricati (destinatario il Comune);

DICHIARAZIONE

Sussiste l'obbligo di dichiarazione nei seguenti casi:

- ✓ acquisizione o perdita del diritto di abitazione principale;
- ✓ variazione del valore venale delle aree edificabili;
- ✓ il venir meno del diritto reale di altri soggetti sull'immobile di cui si è proprietari;
- ✓ altre variazioni non oggetto di variazioni catastali.

AREE FABBRICABILI

L'importo al mq. moltiplicato per i mq posseduti, darà il valore venale dell'area su cui applicare l'aliquota **del 9 per mille** e calcolare l'imposta dovuta.

Ai fini dell'imposta un edificio in rovina o un fabbricato accatastato in corso di costruzione **(F03)** deve essere qualificato come area edificabile.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento il contribuente potrà rivolgersi al Responsabile del Procedimento Geom. Domenico Mariconda presso l'ufficio patrimonio di questo Ente tel. 0825/ 673053 int. 6- fax 0825 – 673444- e mail- d.mariconda@comune.santostefanodelsole.av.it.

Dalla Sede Municipale addì 29 maggio 2014

Il Responsabile del Tributo
F.to Geom. Domenico Mariconda

IL SINDACO
F.to Dott. Carmine Ragano